

Delibera n° 472

Estratto del processo verbale della seduta del
14 marzo 2014

oggetto:

LR 20/2005 ART 15 BIS. RIPARTIZIONE DOTAZIONE FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO PER L'ANNO 2014 PER INTERVENTI EDILIZI SU STRUTTURE DI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>assente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>assente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), come da ultimo modificato dall'articolo 8, commi 29, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – Legge finanziaria 2012), il quale prevede l'istituzione di un Fondo per le spese di investimento per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia e per migliorare e adeguare la rete esistente, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e privati;

Visto il "Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi previsti dal Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" emanato con DPR n. 21 marzo 2012 n. 069 di seguito Regolamento;

Visto in particolare l'articolo 2 del Regolamento, il quale prevede che con deliberazione di Giunta regionale adottata entro il 1^a marzo di ogni anno e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, siano definite, sulla base delle disponibilità finanziarie del Fondo:

- a) la quota delle risorse destinate alla concessione di contributi per il finanziamento di interventi di nuova realizzazione afferenti strutture di servizio per la prima infanzia;
- b) la quota delle risorse, non superiore al dieci per cento delle disponibilità del Fondo, destinate alla concessione di contributi a rimborso delle spese già sostenute per interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria realizzati sulle strutture di servizio esistenti, nonché l'eventuale misura massima del contributo regionale.

Atteso che, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del Regolamento sono ammissibili a contributo gli interventi di nuova realizzazione afferenti a strutture destinate a servizi da destinare per la prima infanzia riconducibili alle seguenti due categorie:

- a) interventi edilizi di costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo di immobili, così come definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- b) acquisti di arredi fissi e mobili e di attrezzature, costituenti pertinenza di un immobile, finalizzati all'attivazione o all'ampliamento di servizi per la prima infanzia o alla sostituzione, in strutture di servizio già funzionanti, di arredi e attrezzature non rispondenti ai requisiti previsti in materia di sicurezza;

Rilevato che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 5, con deliberazione della Giunta regionale sono annualmente definite:

- a) le tipologie degli interventi finanziabili tra quelle comprese nelle categorie sopraindicate, e le risorse da destinare a ciascuna delle categorie medesime;
- b) l'intensità della contribuzione regionale, entro il limite massimo dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e la corrispondente misura minima del cofinanziamento richiesto, da coprire con fondi propri del beneficiario o con altri contributi;

Ritenuto di provvedere, per l'anno 2014 in corso, alla definizione degli elementi di cui all'articolo 5, comma 5, del Regolamento;

Atteso che le disponibilità finanziarie del Fondo per l'esercizio 2014 ammontano a complessivi euro 951.809,43 allocati sui capitoli 5366 e 5267 dotazioni assegnate dallo Stato;

Ritenuto di riservare tutta la dotazione del Fondo per l'anno 2014, pari a euro 951.809,43, alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del Regolamento, per il finanziamento degli interventi da realizzare su strutture di servizio per la prima infanzia, riconducibili alle tipologie previste all'articolo 5, comma 1 lettera a) del Regolamento;

Vista la scarsità delle risorse, si ritiene di destinare le risorse per il finanziamento degli interventi da realizzare per i soli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo di immobili, così come definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

Precisato, quindi, che per l'anno 2014 non sono finanziati gli interventi previsti dall'articolo 2 comma 1 lettera b);

Ritenuto di fissare all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile l'intensità massima della contribuzione regionale, e corrispondentemente al 20 per cento la misura minima del cofinanziamento richiesto, da coprire con fondi propri del beneficiario o con altri contributi;

Visto il Programma Operativo di Gestione 2014 approvato con deliberazione giuntale n. 2510 del 27 dicembre 2013;

Su proposta dell'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Per quanto esposto in premessa, le risorse del Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 per l'anno 2014, pari a euro 951.809,43.-, allocate sul capitolo 5366 e 5267, sono destinate interamente per interventi edilizi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo di immobili, così come definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
2. L'intensità massima della contribuzione regionale per il finanziamento degli interventi da realizzare su strutture di servizio per la prima infanzia previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del Regolamento, è fissata nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e la corrispondente misura minima del cofinanziamento richiesto, da coprire con fondi propri del beneficiario o con altri contributi, è fissata al 20 per cento della spesa medesima.
3. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE